

**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: CONVENZIONE** tra il Comune di Santa Margherita di Belice e l'Associazione Nazionale dei Rangers d'Italia (Nucleo Operativo Valle del Belice) per l'attività di vigilanza e prevenzione ambientale e per il potenziamento dei servizi di protezione civile - **Modifica ed integrazione delle convenzioni approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 15/04/2015, n.137 del 13/11/2015, n. 172 del 31/12/2016 e n. 155 del 29/12/2017.**

**P R E M E S S O**

**-Che** il Comune di S. Margherita di Belice opera in modo attento alla gestione del proprio territorio prestando particolare attenzione alla tutela dell'ambiente ed alla salvaguardia delle aree di pregio ambientale esistenti sul proprio territorio;

**-che** l'Associazione Nazionale di volontariato "RANGERS D'ITALIA" è un'associazione senza scopo di lucro, apolitica, aconfessionale costituita con atto pubblico n.39224 del 24 marzo 1977 dal dott. Valerio Grisogni Manetti, registrato presso Bassano del Grappa il 30 marzo 1977 al n.467 vol.156, con sede legale in Padova via Alsazia 3/B, C.F. 80037320282;

**-che** l'associazione è stata riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 30 marzo 1982 e individuata quale associazione ambientale con decreto del Ministero dell'Ambiente n. 457 del 22 ottobre 2001 ed ha fra le proprie finalità statuarie la tutela, la conservazione e la salvaguardia dell'ambiente e la collaborazione nei servizi di protezione civile;

**-che** il Comune di S. Margherita di Belice ritiene opportuno porre in essere azioni concrete per il potenziamento dei servizi di controllo e tutela delle aree naturali di pregio dalle possibili forme di inquinamento e deturpazione e dei servizi di protezione civile;

**-che** tale obiettivo può essere perseguito utilizzando figure professionali e/o associazioni riconosciute, qualificate e di provata esperienza nel campo ambientale come l'Associazione Nazionale di volontariato "Rangers D'Italia";

**-che** allo stato, non vi sono in ambito comunale risorse di personale da dedicare specificatamente al potenziamento dei servizi di sorveglianza in questa specifica materia;

**-che** l'Associazione Nazionale "Rangers D'Italia" ha la disponibilità di utilizzo di personale idoneo al raggiungimento di tale obiettivo;

**-che** è obiettivo del Comune di S. Margherita di Belice pervenire ad un potenziamento dei servizi comunali di sorveglianza e tutela ambientale oltre che dei servizi di protezione civile;

**TUTTO CIO' PREMESSO;**

**LE PARTI**

**COMUNE di S. Margherita di Belice, qui di seguito rappresentato dal-** Dott. Ing. Aurelio Lovoy, nato a Caracas, il 27/06/1966, domiciliato per la carica presso la sede Comunale Piazza Matteotti s.n.c., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto del Comune di Santa Margherita di Belice, Codice Fiscale 83001630843 e P.I.V.A. 01932680844, che rappresenta, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico;

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE RANGERS D'ITALIA – Sezione Sicilia NUCLEO OPERATIVO VALLE DEL BELICE** - con sede in Montevago via Nuovo Centro 2k, qui di seguito rappresentato dal sig. Sparacino Giusto, nato a Castelvetro il 02/04/1975, C.F.

SPRGST75D02C286G nella sua qualità di Coordinatore del Nucleo Operativo Valle del Belice della Associazione Nazionale "RANGERS D'ITALIA" C.F. 80037320282.

## CONVENGONO

### Art. 1

Il Comune di Santa Margherita di Belice affida all'Associazione Nazionale "RANGERS DTTALIA" Nucleo Operativo Valle del Belice l'attività di:

- vigilanza, informazione e prevenzione ambientale nel territorio comunale;
- collaborazione nei servizi di protezione civile e supporto al Corpo della Polizia Municipale in occasione di sagre ed eventi;
- custodia e manutenzione dell'elisuperficie H24, realizzata in territorio comunale, allo stato classificata come "elisuperficie occasionale" ai sensi dell'art. 5 della Circolare APT-36 dell'ENAC pubblicata il 30/10/2013;
- Calamità Naturali per gli eventi metereologici che hanno interessato il nostro territorio nei mesi di giugno, ottobre e novembre 2018;

L'attività dell'Associazione deve svolgersi in modo complementare e non sostitutiva a quella di pertinenza comunale. In quest'ottica, l'attività dell'Associazione si estrinsecherà nel controllo dell'intera Area Comunale mediante un programma di pattugliamenti effettuati periodicamente secondo esigenze ad orari variabili diurni e notturni.

L'Associazione ha messo a disposizione n° 4 veicoli (una Fiat Punto, una Fiat Panda, una Alfa Romeo e un autocarro Bremack dotato di modulo antincendio e gruppo elettrogeno da 6 Kw e pompa idrovora), corredati di apparato radio e dispositivi in livrea.

Il programma degli interventi, appositamente concordato da incaricati dell'Ente e dell'Associazione Rangers D'Italia sarà il seguente:

<b>SERVIZIO</b>	<b>UNITA' E MEZZI</b>
PASSIONE VIVENTE	6 UNITA' . 2 MEZZI
MESI ESTIVI	6 UNITA' 2 MEZZI
FIERA DI SETTEMBRE	4 UNITA' 2 MEZZI
SAGRA FICODINDIAFEST	4 UNITA' 2 MEZZI
MESI INVERNALI	6 UNITA' 2 MEZZI
GARA KARTING	6 UNITA' 2 MEZZI
ELISUPERFICIE	2 UNITA' 2 MEZZI
FESTA DEL SS. CROCIFISSO	6 UNITA' 2 MEZZI
PREMIO LETTERARIO G. TOMASI. DI LAMPEDUSA	6 UNITA' 2 MEZZI
FIERA DI NOVEMBRE	2 UNITA' 1 MEZZO
SEVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI	2 UNITA' 1 MEZZO
<i>Calamità Naturali per gli eventi metereologici mesi di giugno, ottobre e novembre 2018</i>	8 UNITA' 4 MEZZI

L'attività si estrinsecherà inoltre nel monitoraggio e nella tutela delle aree verdi urbane ed extraurbane.

A tale fine, l'Associazione segnalerà tempestivamente al Comune le eventuali situazioni di degrado e di pericolo riscontrate nel corso dell'attività.

## **Art.2**

L'Associazione s'impegna per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale ad utilizzare i propri soci volontari, prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

I responsabili della gestione delle attività, nominati rispettivamente:

- dal Comune, nella persona del Comandante Polizia Locale Turano Antonino o per quanto verrà nominato;

- su indicazione dell'Associazione, nella persona del responsabile del Nucleo Operativo Valle del Belice Sig. Sparacino Giusto o per quanto verrà nominato;

predispongono il programma operativo per la realizzazione dell'attività di cui all'art. 1.

Per la prestazione dell'attività, l'Associazione mette a disposizione n. 14 volontari.

## **Art.3**

L'Associazione s'impegna affinché l'attività programmata sia resa con continuità per il periodo concordato e si impegna, inoltre, a dare comunicazione al Comune di Santa Margherita di Belice delle interruzioni della attività che, per giustificato motivo, dovessero intervenire, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni od incrementi degli operatori.

Il Comune è tenuto a comunicare al responsabile dell'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione di cui all'art.2 della convenzione vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino le norme legislative e regolamentari vigenti e che l'attività sia svolta con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati dell'attività attraverso incontri periodici.

## **Art. 4**

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nell'attività oggetto di convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento della stessa.

## **Art. 5**

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento della attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della Legge 11 agosto 2001, n.266.

## **Art. 6**

L'Associazione si impegna ad utilizzare strutture, attrezzature e mezzi propri o eventualmente messi a disposizione da parte del Comune o di altri soggetti a seguito d'apposita convenzione, nello svolgimento dell'attività oggetto in convenzione.

## **Art.7**

L'attività di cui l'articolo 1 è svolta dall'Associazione in riferimento alla legge 266/2001 sul volontariato.

Il Comune si impegna a rimborsare le spese sostenute dall'Associazione, nei limiti di € 23.625,12 per il periodo maggio 2015 - dicembre 2018.

Il Comune provvede all'erogazione del rimborso su presentazione della relazione quadrimestrale come di seguito:

anno	quadrimestre	Importo contribuito	per anno
2015	Maggio-Agosto	€1.312,68	
	Settembre-Dicembre	€1.312,44	€2.625,12
2016	Gennaio-Aprile	€2.000,00	
	Maggio-Agosto	€2.000,00	
	Settembre-Dicembre	€2.000,00	€6.000,00
2017	Gennaio-Aprile	€ 2.000,00	
	Maggio-Agosto	€ 2.000,00	
	Settembre-Dicembre	€ 3.000,00	€ 7.000,00
2018	Gennaio-Aprile	€ 1.500,00	
	Maggio-Agosto	€ 1.500,00	
	Settembre-Dicembre	€ 5.000,00	€ 8.000,00
<i>Totale contribuito per il periodo Maggio 2015 - dicembre 2018</i>		€ 23.625,12	

Si precisa che il Comune provvederà per l'anno 2018 ad erogare un rimborso per i primi due quadrimestri di €1.500,00 e di €5.000,00 per l'ultimo quadrimestre, a titolo di acconto per le spese sostenute, da rendicontare entro il 31/12/2018 e comunque entro il limite massimo di €8.000,00.

Nelle relazioni andranno riportate, altresì, indicazioni e proposte per il miglioramento della attività.

#### **Art. 8**

Per rendere effettivo il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale, il Comune s'impegna a rendere partecipe l'Associazione in occasione d'eventi o attività che possano interessarla o coinvolgerla.

#### **Art. 9**

La presente convenzione ha validità per il periodo gennaio 2018 - dicembre 2018.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa, fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

2) In virtù delle superiori modifiche, il testo integrale della convenzione sarà quello di cui all'allegato A;

3) le modifiche ed integrazioni di cui al superiore punto 1) diverranno esecutive dopo che le parti avranno firmato la convenzione di cui al superiore punto 2).

#### **Art. 10**

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1, della Legge n.266/91.

## **Art. 11**

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia. Le eventuali vertenze giudiziarie che dovessero sorgere in merito all'osservanza delle clausole della presente convenzione saranno definite in via esclusiva al Foro territorialmente competente.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per il COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE**

Il Responsabile del settore \_\_\_\_\_

**Per l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE RANGERS D'ITALIA**

Il Coordinatore del Nucleo Operativo  
Valle del Belice

\_\_\_\_\_